



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

Lì _____ IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 40 del 03 Maggio 2013

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo Lido Trocadero di Sisto Antonio c/Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che con Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Taranto, notificato in data 03/04/2013, prot. n. 7539, il Lido Trocadero di Sisto Antonio, assistito e difeso dagli avv.ti Massimiliano Di Cuia e Nicola Ciaccia, ha adito il Tribunale di Taranto, affinché il giudice adito, voglia così provvedere:

“”.....chiede di ingiungere al Comune di Castellaneta il pagamento in favore della ricorrente della somma di € 3.501,97 oltre agli interessi maturandi”.

DATO ATTO che il Giudice di Pace concede al debitore termine di n. 40 giorni dalla notifica del decreto per proporre opposizione;

CONSIDERATO che:

- È evidente la necessità di costituirsi per resistere e difendere le ragioni dell'Amministrazione Comunale, affinché venga dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo nonché la sua revoca con condanna alle spese, diritti ed onorari del giudizio;

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Adele Staffieri, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla R. Margherita 32, già difensore di fiducia di questa Amministrazione Comunale;

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l.g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui

le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal TAR Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 *-Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”.*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Taranto, notificato in data 03/04/2013, prot. n. 7539, emesso in favore del Lido Trocadero di Sisto Antonio, assistito e difeso dagli avv.ti Massimiliano Di Cuia e Nicola Ciaccia;
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Adele Staffieri, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla Via R. Margherita 32;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

F.to Avv. Giovanni GUGLIOTTI


